

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **22/2004** (ECLI:IT:COST:2004:22)

Giudizio: **GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI OMISSIONI E/O ERRORI MATERIALI**

Presidente: **ZAGREBELSKY** - Redattore: **MEZZANOTTE**

Camera di Consiglio del **08/01/2004**; Decisione del **10/01/2004**

Deposito del **16/01/2004**; Pubblicazione in G. U. **21/01/2004**

Norme impugnate:

Massime: **28108**

Atti decisi:

Correzione di errore materiale delle seguenti pronunce: 2003/303

N. 22

ORDINANZA 10 - 16 GENNAIO 2004

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY; Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza 1° ottobre 2003, n. 303.

Udito nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2004 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte;

ravvisata la necessità della correzione di errore materiale occorso nella epigrafe della sentenza n. 303 del 2003.

Visto l'articolo 21 delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone che nella epigrafe della sentenza 1° ottobre 2003, n. 303, sia così corretto il seguente errore materiale: nel corpo del testo del quarto capoverso, dopo le parole “per la Provincia autonoma di Bolzano;” sono soppresse le parole “Beniamino Caravita di Toritto e”.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 gennaio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.